

**Residenza Universitaria “SS. Nunziata”
Piazza Casa Professa, 22
90134 Palermo (PA)**

DVR

**DOCUMENTO DI
VALUTAZIONE DEI RISCHI**

Specifico

Art. 17 e 28 D.Lgs 81/08 e s.m.i.



INDICE

VII. DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE.....	4
VII.A STRUTTURE E AMBIENTI DI LAVORO	4
VII.B MANSIONI	4
VII.C ORGANIZZAZIONE AZIENDALE PER LA SICUREZZA	4
VII.C.1 Organigramma della Sicurezza	4
VIII. VALUTAZIONE DEI RISCHI.....	5
VIII.A LUOGHI DI LAVORO.....	5
VIII.B MECCANICI E ATTREZZATURE DI LAVORO	6
VIII.C INVESTIMENTO E INCIDENTE STRADALE.....	7
VIII.D CADUTA DALL'ALTO	8
VIII.E MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	8
VIII.F ESPOSIZIONE A VIDEOTERMINALI	9
VIII.G MICROCLIMA	13
VIII.H COMFORT ILLUMINOTECNICO	14
VIII.I FATTORI ERGONOMICI	14
VIII.J RUMORE.....	15
VIII.K VIBRAZIONI.....	19
VIII.L CAMPI ELETTRROMAGNETICI	19
VIII.M RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI	19
VIII.N TERMICI.....	19
VIII.O RADIAZIONI IONIZZANTI	19
VIII.P RADON.....	19
VIII.Q CHIMICO	20
VIII.R CANCEROGENO E MUTAGENO	25
VIII.S AMIANTO	25
VIII.T BIOLOGICO E FERITE DA TAGLIO E DA PUNTA NEL SETTORE OSPEDALIERO	25
VIII.U QUALITÀ DELL'ARIA	26
VIII.V INCENDIO	26
VIII.W ESPLOSIONE	29
VIII.X ELETTRICO	29
VIII.Y RISCHI PARTICOLARI	32
VIII.Z ALCOLEMIA E TOSSICODIPENDENZE	35
VIII.AA FUMO PASSIVO	36



VIII.BB SPAZI CONFINATI.....	36
VIII.CC CARICO VOCALE (DISFONIA)	36
VIII.DD RISCHI DERIVANTI DA CAUSE ESTERNE	36
IX. INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	36
X. GESTIONE DELLE EMERGENZE	38
XI. GESTIONE DELLE DITTE ESTERNE	38
XII. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	38
XIII. VALUTAZIONE DEI RISCHI PER MANSIONE.....	39
XIV. ALLEGATI.....	40
ALLEGATO 01: ELENCO LAVORATORI	40
ALLEGATO 02: SQUADRA DI EMERGENZA.....	40
ALLEGATO 03: CHECK LIST AMBIENTI DI LAVORO.....	40
ALLEGATO 04: CHECK LIST ATTREZZATURE DI LAVORO	40
ALLEGATO 05: SCHEDE MANSIONE	40
ALLEGATO 06: NIOSH_SNOOK-CIRIELLO	40
ALLEGATO 07: CHECK LIST VDT	40
ALLEGATO 08: CHECK LIST ERGONOMIA.....	40
ALLEGATO 09: BIOLOGICO.....	40
ALLEGATO 10: CHECK LIST AREE OMOGENEE RISCHIO INCENDIO	40
ALLEGATO 11: CHECK LIST STRESS LAVORO CORRELATO	40
ALLEGATO 12: PIANO DELLE MISURE DI MIGLIORAMENTO.....	40
ALLEGATO 13: LINEE GUIDA DUVRI.....	40



VII. DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE

VII.A STRUTTURE E AMBIENTI DI LAVORO

Il conservatorio della SS. Annunziata fu costruito nel 1645. Grazie alla collaborazione tra l'Ateneo palermitano e dell'ERSU (proprietario dell'immobile), l'edificio è stato recuperato procedendo al restauro del prospetto frontale, che ha mantenuto i suoi tratti storici. La capienza massima della struttura è di 55 posti letto.

La RU SS. Nunziata è ubicata in Piazza Casa Professa n°22 - Palermo

La struttura si sviluppa su 3 (tre) piani fuori Terra. Le attività svolte sono riconducibili ad attività di ufficio con utilizzo dei comuni strumenti operativi. La struttura Dispone di 55 posti letto di cui 1 stanza per soggetti portatori di handicap. Ciascun piano, prevede un determinato numero di posti letto e di conseguenza l'affollamento totale massimo è relazionato alla presenza o meno degli ospiti.

Fondamentalmente, tutti i piani presentano una organizzazione simile tra loro.

Sono state individuate le seguenti Aree Omogenee:

N.	TIPOLOGIA AREA OMOGENEA
1	Ufficio
2	Portierato/Reception
3	Magazzino/Deposito
4	Servizi Igienici
5	Spazi comuni utilizzati dagli studenti
6	Alloggi

VII.B MANSIONI

Presso l'immobile oggetto di valutazione sono state individuate le seguenti mansioni:

N.	TIPOLOGIA MANSIONE
1	Impiegato amministrativo
2	Imp. Front.Office - Portiere

Per il dettaglio si rimanda al documento "Elenco lavoratori" allegato al DVR.

VII.C ORGANIZZAZIONE AZIENDALE PER LA SICUREZZA

VII.C.1 Organigramma della Sicurezza



SALVATORE CASCIO INGURGIO
ARCHITETTO

VIII. VALUTAZIONE DEI RISCHI

VIII.A LUOGHI DI LAVORO

Per valutare la conformità dei luoghi di lavoro all'Allegato IV al D.Lgs. 81/08, si è scheda di valutazione "Requisiti di Idoneità dei Luoghi di Lavoro". Dall'analisi è risultato il seguente quadro complessivo per area omogenea, per i dettagli si rimanda alle schede allegate.



ALLEGATO IV				
1. AMBIENTI DI LAVORO				
N.	AREA OMOGENEA	VALUTAZIONE		
		MIGLIORABILE	ADEGUATO	AMPIAMENTE SODDISFATTO
1	Ufficio	x		
2	Portierato/Reception		x	
3	Magazzino/Deposito	x		
4	Alloggi		x	
5	Spazi comuni utilizzati dagli studenti		x	
6	Servizi Igienici		x	
2. PRESENZA NEI LUOGHI DI LAVORO DI AGENTI NOCIVI				
Si rimanda alla valutazione specifica				
3. VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI, RECIPIENTI, SILOS				
Si rimanda alla valutazione specifica (spazi confinati)				
4. MISURE CONTRO L'INCENDIO E L'ESPLOSIONE				
Si rimanda alle valutazioni specifiche				
6. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AZIENDE AGRICOLE				
Non applicabile				

VIII.B MECCANICI E ATTREZZATURE DI LAVORO

Le principali attrezzature utilizzate presso l'immobile sono :

N.	TIPOLOGIA ATTREZZATURA
1	Computer
2	Fotocopiatrice
3	Stampante – Scanner
4	Scaffalatura metallica/Armadi
5	Taglierino
6	Telefono – Telefax
7	Videoterminale

Tutte le attrezzature sono dotate di marcatura CE e sottoposte a regolare manutenzione.

Per valutare la conformità delle attrezzature di lavoro al D.Lgs. 81/08, si utilizza la check list "Attrezzature di Lavoro" allegata al documento.

L'esito della valutazione del rischio meccanico è riportato nelle "schede mansione" allegate al DVR, in cui sono valutati i rischi per ogni mansione presente.



Inoltre le Misure preventive e protettive attuate sono le seguenti:

- messa a disposizione di attrezzature di lavoro conformi ai requisiti minimi di cui all'allegato V o conformi alle direttive comunitarie di prodotto CE;
- le attrezzature sono sottoposte a regolare manutenzione tecnica per garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza;
- installazione e utilizzo delle attrezzature da parte dei lavoratori in conformità alle istruzioni d'uso del fabbricante;
- Uso delle attrezzature con rischi particolari a lavoratori formati e addestrati;
- Durante l'utilizzo è fatto esplicito divieto ai lavoratori di rimuovere le protezioni o i ripari messi a protezione degli organi in moto o di lavoro;
- Utilizzo dei DPI previsti dal costruttore per la protezione dai rischi residui

La disponibilità di spazi adeguati per il normale svolgimento di tutte le attività lavorative rappresenta la prima misura di prevenzione dei rischi di origine meccanica non direttamente correlati all'uso di macchine. In questo contesto, anche una riorganizzazione del lavoro che elimini tutte le manovre incongruenti, dovute ad esempio alla scarsa disponibilità di attrezzature idonee o all'eccessiva fretta nello svolgimento delle diverse operazioni, appare una misura essenziale, oltre che possibile.

I lavoratori addetti alla conduzione delle macchine o ad altre attività che comportano il diretto contatto con le macchine stesse (montaggio, smontaggio, preparazione, regolazione, manutenzione, pulizia, ecc.) devono operare nel pieno rispetto della formazione e delle istruzioni ricevute.

Non devono mai essere eseguite operazioni potenzialmente pericolose e/o manovre che non sono state previste durante la formazione e l'addestramento. Le modalità con le quali eseguire le diverse operazioni dovranno essere oggetto di formali procedure. Anche nel caso di lavorazioni che non comportano l'utilizzo di macchine, tutti i lavoratori devono attenersi alla formazione e alle istruzioni ricevute. Tutte le lavorazioni che comportano la manipolazione di materiali potenzialmente pericolosi devono essere svolte indossando appositi indumenti di protezione (guanti, tute, ecc.).

Qualora sussista il pericolo di proiezione di materiali, gli operatori devono indossare occhiali, visiere o maschere protettive. Nel caso di rischio di caduta di materiali, i D.P.I. necessari sono, normalmente: scarpe con puntale di acciaio e/o elmetto per la protezione del capo. Tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) devono essere conformi alle norme di sicurezza vigenti.

VIII.C INVESTIMENTO E INCIDENTE STRADALE

In relazione al rischio investimento e incidente stradale emergono i seguenti casi:

Circolazione esterna e trasferimenti: l'incidente può verificarsi sia per le attività svolte all'esterno della sede (sopralluoghi, riunioni, etc) durante l'orario di lavoro, sia durante il percorso casa-lavoro, prima e dopo l'inizio delle attività lavorative presso la sede.



L'esito della valutazione del rischio investimento e incidente stradale è riportato nelle "schede mansione" allegate al DVR.

Per rischio infortunio in "itinere" si intende l'infortunio nel quale incorre il lavoratore:

- durante il normale tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione al luogo di lavoro;
- durante il normale tragitto di andata e ritorno da un luogo di lavoro ad un altro luogo di lavoro, nei casi in cui il lavoratore presta servizio alle dipendenze di più datori di lavoro;
- durante il normale tragitto di andata e ritorno dal luogo di lavoro al luogo di consumazione abituale dei pasti (nel solo caso in cui non sia presente un servizio di mensa aziendale).

Come misure preventive attuate si procede con la sensibilizzazione e formazione del lavoratore sui comportamenti corretti per prevenire gli incidenti stradali (ridurre la velocità in caso di scarsa visibilità, rispettare i limiti di velocità, rispettare la distanza di sicurezza, allacciare la cintura di sicurezza, non usare il telefonino alla guida, rispetto del codice della strada, non guidare sotto l'effetto di alcool o sostanze stupefacenti, revisione periodica della vettura). Le istruzioni per gli infortuni in itinere:

- Preferire sempre il percorso più breve conosciuto e sicuro (e con il mezzo più idoneo e meno rischioso) per raggiungere il luogo di lavoro;
- Utilizzare i mezzi di trasporto pubblico quando il luogo della propria abitazione è servito in maniera adeguata alle proprie esigenze di orario;
- Usare il mezzo privato (qualunque sia) solo se è giustificato da necessità di collegamento fra l'abitazione e il luogo di lavoro;
- Muoversi per raggiungere il luogo di lavoro solo se le proprie condizioni fisiche sono tali da non determinare condizioni di pericolo per sé e per gli altri.

VIII.D CADUTA DALL'ALTO

Dall'analisi delle attività svolte emerge che non sono presenti attività configurabili come "lavori in quota".

VIII.E MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

La valutazione ha dato il seguente esito:

- **Sollevamento**

Mansione	Genere	Indice	Rischio
ISTRUTTORE DIRETTIVO	M	Niosh	Accettabile
Lavoratore Emergenza Palermo (ex PIP)	M	Niosh	Accettabile

- **Spinta/traino**

Non applicabile.



- **Movimenti Ripetuti**

Non applicabile.

Per i dettagli della valutazione si rimanda al documento allegato.

VIII.F ESPOSIZIONE A VIDEOTERMINALI

La valutazione è stata effettuata in ottemperanza alle direttive dell'Art. 174 del D.Lgs. 81/08 e dell'Allegato XXXIV. Per i dettagli della valutazione si vedano le schede VDT in allegato.

Misure preventive e protettive attuate:

[Organizzazione dei posti di lavoro]

I posti di lavoro muniti di videoterminale devono essere predisposti in conformità ai requisiti minimi di cui all'allegato XXXIV riportati di seguito:

Schermo:

- La risoluzione dello schermo deve essere tale da garantire una buona definizione, una forma chiara, una grandezza sufficiente dei caratteri e inoltre uno spazio adeguato tra essi;
- L'immagine sullo schermo deve essere stabile, esente da sfarfallamento o da altre forme d'instabilità;
- La brillantezza e/o il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali;
- Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente e facilmente per adeguarsi alle esigenze dell'utilizzatore;
- Lo schermo non deve avere riflessi e riverberi che possano causare disturbi all'utilizzatore durante lo svolgimento della propria attività;
- Lo schermo deve essere posizionato di fronte all'operatore in maniera che, anche agendo su eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello schermo sia posto un po' più in basso dell'orizzontale che passa per gli occhi dell'operatore e ad una distanza degli occhi pari a circa 50-70 cm, per i posti di lavoro in cui va assunta preferenzialmente la posizione seduta.

Tastiera e dispositivi di puntamento

- La tastiera deve essere separata dallo schermo e facilmente regolabile e dotata di meccanismo di variazione della pendenza onde consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale da non provocare l'affaticamento delle braccia e delle mani;
- La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi;
- La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono tendere ad agevolare l'uso della tastiera stessa;
- I simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla normale posizione di lavoro;



- Il mouse o qualsiasi dispositivo di puntamento in dotazione alla postazione di lavoro deve essere posto sullo stesso piano della tastiera, in posizione facilmente raggiungibile e disporre di uno spazio adeguato al suo uso.

Interfaccia elaboratore-uomo

- Il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere;
- Il software deve essere di facile uso e, se del caso, adattabile al livello di conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore; nessun dispositivo di controllo quantitativo o qualitativo può essere utilizzato all'insaputa dei lavoratori;

- I sistemi devono fornire ai lavoratori delle indicazioni comprensibili sul loro svolgimento;
- I sistemi debbono fornire l'informazione in un formato e ad un ritmo adeguato agli operatori;
- I principi dell'ergonomia devono essere applicati in particolare all'elaborazione dell'informazione da parte dell'uomo.

Spazio

Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e di movimenti operativi.

Piano di lavoro

- Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale da ridurre al massimo i movimenti fastidiosi della testa e degli occhi;

- Il piano di lavoro deve:

- Essere di dimensioni sufficienti e permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio;

- Avere lo spazio sufficiente per appoggiare gli avambracci dell'operatore nel corso della digitazione tenendo conto delle caratteristiche antropometriche dell'operatore;

- Deve avere una profondità sufficiente per mantenere, dallo schermo, una distanza visiva corretta, tenendo conto delle dimensioni dello schermo;

- Avere una superficie poco riflettente, di colore chiaro, possibilmente non bianco;

- Essere stabile e di altezza, fissa o regolabile, indicativamente fra 70 e 80 cm;

- Avere uno spazio adeguato per le gambe dell'operatore e per il sedile.

Sedile di lavoro

Il sedile di lavoro deve:

- Essere girevole;

- Essere saldo e stabile, per evitare slittamenti e rovesciamenti;

- Avere piano e schienale indipendentemente regolabili per ottenere un buon appoggio dei piedi e sostegno lombare; lo schienale deve essere regolabile in altezza e in inclinazione per essere adattabile alle caratteristiche antropometriche dell'utilizzatore;



- Avere i bordi del piano smussati, in materiale non troppo cedevole, permeabile al vapore acqueo e pulibile;

- Essere facilmente spostabile;
- Essere dotato, se necessario, di un poggiatesta separato.

Computer portatili

L'impiego prolungato dei computer portatili necessita della fornitura di una tastiera e di un mouse o altro dispositivo di puntamento esterni nonché di un idoneo supporto che consenta il corretto posizionamento dello schermo.

Ambiente

- Il rumore emesso dalle attrezzature appartenenti al posto di lavoro non deve perturbare l'attenzione e la comunicazione verbale. L'eventuale rumorosità delle stampanti ad impatto va eliminata con la loro segregazione o insonorizzazione;

- Le condizioni microclimatiche non devono essere causa di discomfort per i lavoratori;
- E' necessario che la velocità dell'aria, nella postazione di lavoro, sia molto ridotta evitando le correnti d'aria (es. bocchette dell'impianto di condizionamento, ventilatori, ecc.);

- L'aria non deve essere troppo secca ed il suo tasso di umidità soddisfacente;
- E' necessario sistemare la postazione di lavoro lontana da fonti di calore (es. radiatori, finestre). Le attrezzature non devono produrre un eccesso di calore che possa essere fonte di disturbo per i lavoratori;

- Tutte le radiazioni, eccezion fatta per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, devono essere ridotte a livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;

- L'illuminazione generale e specifica (lampade di lavoro) devono garantire un illuminamento sufficiente ed un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente circostante, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore;

- Devono essere evitati abbagliamenti, contrasti di luminosità e riflessi sullo schermo o su altre attrezzature strutturando l'arredamento del locale e del posto di lavoro in funzione dell'ubicazione delle finestre, delle fonti di luce artificiale e delle loro caratteristiche tecniche;

- Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro;

- L'illuminazione artificiale dell'ambiente deve essere realizzata con lampade provviste di schermi ed esenti da sfarfallio, poste in modo che siano al di fuori del campo visivo degli operatori; in caso di lampada a soffitto non schermata, la linea tra l'occhio e la lampada deve formare con l'orizzonte un angolo non inferiore a 60°.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE DA ATTUARE

PRIMA DELL'ATTIVITÀ



La distribuzione del lavoro deve essere effettuata in maniera da evitare la ripetitività e la monotonia delle operazioni.

Tutti gli addetti devono essere informati e formati sulle modalità di svolgimento delle attività sulla protezione della vista, sull'uso dei programmi, sulle procedure informatiche e sulle misure applicabili al posto di lavoro.

DURANTE L'ATTIVITÀ

Assumere la postura corretta di fronte al video, con piedi ben poggiati al pavimento e schiena poggiata allo schienale della sedia nel tratto lombare, regolando allo scopo l'altezza della sedia e l'inclinazione dello schienale.

Posizionare lo schermo del video di fronte in maniera che, anche agendo su eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello schermo sia posto un po' più in basso dell'orizzontale che passa per gli occhi dell'operatore e ad una distanza dagli occhi pari a circa 50-70 cm.

Disporre la tastiera davanti allo schermo, salvo che lo schermo non sia utilizzato in maniera saltuaria, e il mouse, od eventuali altri dispositivi di uso frequente, sullo stesso piano della tastiera ed in modo che siano facilmente raggiungibili.

Eseguire la digitazione e utilizzare il mouse evitando irrigidimenti delle dita e del polso, curando di tenere gli avambracci appoggiati sul piano di lavoro in modo da alleggerire la tensione dei muscoli del collo e delle spalle.

Evitare, per quanto possibile, posizioni di lavoro fisse per tempi prolungati. Nel caso ciò fosse inevitabile si raccomanda la pratica di frequenti esercizi di rilassamento (collo, schiena, arti superiori ed inferiori).

Regolare la luminosità dell'ambiente agendo su tende, veneziane o illuminazione artificiale.

Orientare lo schermo in modo da eliminare eventuali riflessi.

Disporre il porta-documenti, se presente, alla stessa altezza e distanza dagli occhi dello schermo.

Distogliere periodicamente lo sguardo dal video per guardare oggetti lontani.

Durante le pause previste non affaticare la vista.

Curare la pulizia periodica di tastiera, mouse e schermo.

Utilizzare, se prescritti, i mezzi di correzione della vista.

Seguire le indicazioni e la formazione ricevuti per l'uso dei programmi e delle procedure informatiche.

Disporre di tempo sufficiente per acquisire le necessarie competenze ed abilità.

Rispettare la corretta distribuzione delle pause.

Utilizzare software per il quale si è avuta l'informazione necessaria, ovvero facile da usare.

In caso di anomalie del software e delle attrezzature, è bene che l'operatore sappia di poter disporre di un referente per la soluzione del problema.



Conoscere il contesto in cui si colloca il risultato del lavoro al videoterminale.

Osservare un periodo di pausa di almeno 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale.

Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria I lavoratori esposti ai rischi per la vista per gli occhi e per l'apparato muscolo-scheletrico sono sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo i principi generali di cui all'articolo 41. La citata sorveglianza comprende:

a) una visita medica preventiva effettuata prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l'esposizione, al fine di constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro

b) una visita medica periodica quinquennale per i lavoratori classificati idonei o con età inferiore a 50 anni o biennale per i lavoratori classificati idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto 50 anni o con periodicità diversa stabilita dal medico competente, per controllare lo stato di salute del lavoratore

c) una visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata al rischio professionale o alle sue condizioni di salute.

Qualora il medico competente ne evidenzia la necessità e lo prescriva il datore di lavoro dovrà fornire a sue spese ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione visiva.

La sorveglianza sanitaria viene effettuata dal medico sulla base del protocollo sanitario elaborato sulla base dei risultati della valutazione che gli sono trasmessi dal datore di lavoro e dal Servizio di prevenzione e protezione. Gli accertamenti preventivi, periodici sono riportati nel protocollo sanitario allegato al presente documento o custodito presso la sede operativa.

Le cartelle sanitarie e di rischio in cui sono riportati i dati della sorveglianza sanitaria di ciascun lavoratore sono custoditi presso lo studio del medico competente.

I giudizi di idoneità alla mansione specifica rilasciati dal medico competente per ciascun lavoratore sono conservati a cura del datore di lavoro presso la sede operativa.

VIII.G MICROCLIMA

Al momento, non essendo state effettuate indagini strumentali per la determinazione del **PMV** (Predicted Mean Vote, ovvero Voto Medio Previsto) e **PPD** (Predicted Percentage of Dissatisfied, ovvero Percentuale di Persone Insoddisfatte), si è proceduto a valutare qualitativamente il comfort microclimatico tramite verifica del rispetto dei requisiti del punto 1.9 dell'Allegato IV del D.Lgs. 81/08.

Di seguito si riporta una tabella di esito complessivo, per i dettagli della valutazione si rimanda alla scheda di valutazione "Requisiti di Idoneità dei Luoghi di Lavoro" allegata.



Area Omogenea	Microclima	Rischio
Uffici	Adeguito	Accettabile
Portierato	Adeguito	Accettabile
Magazzino	Adeguito	Accettabile
Servizi Igienici	Adeguito	Accettabile
Spazi comuni utilizzati dagli studenti	Adeguito	Accettabile

VIII.H COMFORT ILLUMINOTECNICO

Al momento, non essendo state effettuate indagini strumentali per la quantificazione dei LUX, si è proceduto a valutare qualitativamente il comfort illuminotecnico tramite verifica del rispetto dei requisiti del punto 1.10 dell'Allegato IV del D.Lgs. 81/08.

Di seguito si riporta una tabella di esito complessivo, per i dettagli della valutazione si rimanda alla scheda di valutazione "Requisiti di Idoneità dei Luoghi di Lavoro" allegata.

Area Omogenea	Illuminazione	Rischio
Uffici	Adeguito	Basso
Portierato	Adeguito	Basso
Magazzino	Adeguito	Basso
Servizi Igienici	Adeguito	Basso
Spazi comuni utilizzati dagli studenti	Adeguito	Basso

VIII.I FATTORI ERGONOMICI

Sono state individuate le seguenti postazioni di lavoro:

Codice	Postazione
01	Postazione Ufficio
02	Postazione Portiere

L'ergonomia di ogni postazione è stata valutata utilizzando la check list "Ergonomia".

I fattori, per consentire una lettura più immediata degli esiti della valutazione, sono stati poi raggruppati in sei voci:

- A. Spazio per lavoratore;
- B. Spazi di movimento operatori;
- C. Dimensione spazi di passaggio;
- D. Capacità contenitiva e fruibilità di armadi/scaffali;
- E. Comodità di uso delle attrezzature di lavoro;
- F. Separazione delle postazioni dal corridoio.



Il giudizio complessivo per ogni singola postazione è calcolato in relazione al valore più basso del livello attribuito ai diversi fattori che compongono la singola voce.

GIUDIZIO COMPLESSIVO DI SINTESI				
POSTAZIONE 01 – Postazione Ufficio		MIGLIORABILE	ADEGUATO	AMPIAMENTE SODDISFATTO
A	SPAZIO PER LAVORATORE		x	
B	SPAZI DI MOVIMENTO OPERATORI		x	
C	DIMENSIONE SPAZI DI PASSAGGIO		x	
D	CAPACITÀ CONTENITIVA E FRUIBILITÀ DI ARMADI/SCAFFALI	x		
E	COMODITÀ DI USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO		x	
F	SEPARAZIONE DELLE POSTAZIONI DAL CORRIDOIO			x

GIUDIZIO COMPLESSIVO DI SINTESI				
POSTAZIONE 02 – Postazione Portiere		MIGLIORABILE	ADEGUATO	AMPIAMENTE SODDISFATTO
A	SPAZIO PER LAVORATORE		x	
B	SPAZI DI MOVIMENTO OPERATORI		x	
C	DIMENSIONE SPAZI DI PASSAGGIO		x	
D	CAPACITÀ CONTENITIVA E FRUIBILITÀ DI ARMADI/SCAFFALI	x		
E	COMODITÀ DI USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO	x		
F	SEPARAZIONE DELLE POSTAZIONI DAL CORRIDOIO			x

Per i dettagli della valutazione si rimanda alla scheda “Ergonomia” allegata.

VIII.J RUMORE

La valutazione è stata condotta ai sensi dell’art. 190 del D.Lgs. 81/08. Sulla base delle informazioni raccolte (manuale uso e manutenzione) non si ritengono superati i livelli inferiori d’azione per tutto il personale, pertanto il rischio è accettabile.

L’esito della valutazione è riportato nelle “schede mansione” allegate al DVR.

Inoltre le Misure preventive e protettive attuate sono le seguenti:

- Acquisto delle macchine o attrezzature meno rumorose disponibili sul mercato (mediante la valutazione dei livelli sonori riportati nei documenti di certificazione o nelle banche dati);
- Realizzazione della manutenzione periodica delle macchine e attrezzature;
- Riduzione del livello di rumore mediante l’adozione di procedure di lavoro meno rumorose;



- Riduzione dell'esposizione indiretta (nessun lavoratore deve operare o stazionare inutilmente vicino a macchine o attrezzature rumorose);
- Ubicazione delle macchine o delle lavorazioni più rumorose in zone delimitate e con accesso limitato;
- Informazione e formazione dei lavoratori sugli effetti del rumore, sull'esposizione indiretta e le procedure di lavoro meno rumorose;
- Adozione di DPI per l'udito efficaci;
- Addestramento dei lavoratori sull'uso corretto dei dispositivi di protezione dell'udito;
- I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti a un rumore sopra i valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'ATTIVITÀ

I rischi derivanti dall'esposizione a rumore devono essere ridotti al minimo, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, mediante misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte.

Non superare il tempo dedicato nella settimana all'attività di maggior esposizione adottando, ove del caso, la rotazione fra il personale (da prendere in considerazione per gli addetti a lavorazioni che determinano un LEX_{8h} minore o uguale a 87 dB(A), con attività che presentano uno o più Leq (LAeq) maggiori di 87 dB(A)).

Il personale che risulta esposto ad un livello personale uguale o superiore agli 80 dB(A) deve essere informato e formato sui rischi derivanti dall'esposizione al rumore, sulle modalità per individuare e segnalare eventuali effetti negativi per la salute (sintomi) derivanti dall'esposizione, sui valori limite di esposizione e valori di azione, sulle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione e sull'uso corretto dei DPI (otoprotettori); inoltre, deve essere fornito di DPI (otoprotettori) se ne fa richiesta.

Tutto il personale esposto a rumorosità superiori a 85 dB(A) deve essere fornito di idonei dispositivi di protezione individuali (otoprotettori) e sottoposto all'addestramento per il loro corretto uso.

DURANTE L'ATTIVITÀ

Nella scelta delle lavorazioni devono essere privilegiati i processi lavorativi meno rumorosi e le attrezzature silenziose.

Le attrezzature da impiegare devono essere idonee alle lavorazioni da effettuare, correttamente installate, mantenute ed utilizzate.

Le sorgenti rumorose devono essere il più possibile separate e distanti dai luoghi di lavoro.

Le zone caratterizzate da elevati livelli di rumorosità devono essere segnalate.



Nei luoghi di lavoro che possono comportare, per un lavoratore che vi svolga la propria mansione per l'intera giornata lavorativa, un'esposizione quotidiana personale superiore a 85 dB(A) oppure un valore della pressione acustica istantanea non ponderata superiore a 137 dB è esposta una segnaletica appropriata. Tali luoghi sono inoltre perimetrati e soggetti ad una limitazione di accesso qualora il rischio di esposizione lo giustifichi e tali provvedimenti siano possibili.

La riduzione ulteriore del rischio può essere ottenuta ricorrendo a misure organizzative quali la riduzione della durata delle lavorazioni rumorose e l'introduzione di turni di lavoro.

Nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra degli 85 dB(A), il datore di lavoro esige che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale dell'udito; i lavoratori devono utilizzarli.

Evitare soste prolungate in corrispondenza delle lavorazioni di maggior rumorosità (da prendere in considerazione quando sono presenti attività che eccedono il limite superiore della fascia di appartenenza, in particolare riferita ai responsabili tecnici ed assistenti).

Evitare di sostare o eseguire lavori in prossimità delle macchine in funzione.

I carter ed i rivestimenti degli organi motore devono essere tenuti chiusi.

Evitare urti o impatti tra materiali metallici (da prendere in considerazione in particolare per gli addetti ad operazioni di scarico, carico e montaggio di materiali e attrezzature metalliche).

Evitare di installare le sorgenti rumorose nelle immediate vicinanze della zona di lavorazione.

Evitare di tenere l'ago del vibratore a contatto con i casseri (da prendere in considerazione per gli addetti ai getti).

Durante le fasi di lavoro che eccedono gli 85 dB(A), non devono essere svolte altre lavorazioni nelle immediate vicinanze. Se necessario queste devono risultare opportunamente distanziate.

SORVEGLIANZA SANITARIA

I lavoratori la cui esposizione al rumore raggiunge i valori superiori di azione ovvero $LEX = 85 \text{ dB(A)}$ e $p_{peak} = 137 \text{ dB}$ sono sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo i principi generali di cui all'articolo 41 a cura del medico competente.

La sorveglianza sanitaria comprende:

a) una visita medica preventiva effettuata prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l'esposizione, al fine di constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro

b) una visita medica periodica effettuata di norma una volta l'anno o con periodicità diversa stabilita dal medico competente, per controllare lo stato di salute del lavoratore

c) una visita medica su richiesta del lavoratore, esposto a livelli superiori al valore inferiore di azione $LEX = 80 \text{ dB(A)}$ e $p_{peak} = 135 \text{ dB}$ qualora sia ritenuta dal medico competente correlata al rischio professionale o alle sue condizioni di salute.



La sorveglianza sanitaria viene effettuata dal medico sulla base del protocollo sanitario elaborato sulla base dei risultati della valutazione che gli sono trasmessi dal datore di lavoro e dal Servizio di prevenzione e protezione.

Gli accertamenti preventivi, periodici sono riportati nel protocollo sanitario allegato al presente documento o custodito presso la sede operativa.

Le cartelle sanitarie e di rischio in cui sono riportati i dati della sorveglianza sanitaria di ciascun lavoratore sono custoditi presso lo studio del medico competente.

I giudizi di idoneità alla mansione specifica rilasciati dal medico competente per ciascun lavoratore sono conservati a cura del datore di lavoro presso la sede operativa.

Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore un'alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata al rischio specifico, il medico competente ne informa il lavoratore e, nel rispetto del segreto professionale, il datore di lavoro, il quale provvederà a:

- a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi;
- b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi.

FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

La formazione e l'informazione dei lavoratori esposti al rischio specifico viene svolta secondo i principi generali di cui agli articoli 36 e 37:

- a) al momento della costituzione del rapporto di lavoro;
- b) al momento del trasferimento o cambio di mansione;
- c) al momento dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro, di nuove sostanze o preparati chimici nel ciclo lavorativo.

La formazione e l'informazione dei lavoratori esposti viene effettuata dal datore di lavoro secondo le indicazioni della normativa vigente e sulla base dei risultati della valutazione dei rischi, trasmessi dal Servizio di prevenzione e protezione e dal medico competente.

In relazione a questo rischio specifico i lavoratori dovranno ricevere un'adeguata formazione, informazione e istruzioni con particolare riguardo a:

- a) alle misure adottate per la protezione dal rischio rumore;
- b) all'entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione nonché ai potenziali rischi associati;
- c) ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione;
- d) alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute;
- e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa;
- f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione;



g) all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all'uso.

L'informazione e la formazione di cui sopra sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione, e ripetute, con frequenza almeno triennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.

I verbali di avvenuta formazione e informazione dei lavoratori sono conservati presso la sede operativa.

VIII.K VIBRAZIONI

Il rischio risulta assente.

VIII.L CAMPI ELETTROMAGNETICI

Presso i luoghi di lavoro sono presenti sorgenti giustificabili, pertanto il rischio risulta trascurabile.

VIII.M RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI

Presso l'immobile oggetto di valutazione sono presenti sorgenti classificate come "giustificabili" (illuminazione uffici.....), pertanto il rischio è accettabile/trascurabile.

VIII.N TERMICI

Presso l'immobile oggetto di valutazione sono presenti locali caldaie in cui hanno accesso i manutentori e gli addetti dell'Ufficio Tecnico. L'esito della valutazione del rischio è riportato nelle "schede mansione" allegate al DVR.

VIII.O RADIAZIONI IONIZZANTI

Presso l'immobile in oggetto non sono presenti sorgenti di radiazioni ionizzanti, pertanto tale rischio è assente.

VIII.P RADON

In conformità a quanto indicato dal D. Lgs. 241/00 e dalle Linee Guida ARPA, si esclude il pericolo del Radon presso l'immobile in oggetto, in quanto non sono presenti locali sotterranei adibiti a luoghi di lavoro.



VIII.Q CHIMICO

Le sostanze chimiche presenti sono limitate a quelle presenti in normali attività di ufficio (toner di stampanti e fotocopiatrici). Tali sostanze non sono classificate come pericolose (si veda la scheda di sicurezza), pertanto il rischio chimico si considera irrilevante.

Le Misure preventive e protettive attuate sono:

Dalla valutazione del rischio consegue l'adozione delle seguenti misure di prevenzione e protezione:

- sostituzione dei prodotti pericolosi, se tecnicamente possibile, con prodotti meno pericolosi;
- riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;
- riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione;
- misure igieniche adeguate (possibilità di lavaggi frequenti delle mani...);
- riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione;
- nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici;
- misure di protezione collettiva come segregazioni, compartimentazioni, montaggio di cappe aspiranti e dove possibile, implementazione di cicli di lavoro chiusi;
- predisporre il materiale per l'assorbimento e la neutralizzazione di eventuali versamenti, così come indicato dalle schede di sicurezza;
- conservare le schede di sicurezza di tutti gli agenti chimici presenti in un luogo noto ed accessibile a tutti coloro che operano con tali sostanze; periodicamente, verificare l'integrità dei contenitori per evitare perdite e diffusioni di sostanze pericolose nell'ambiente;
- effettuare la separazione e la segregazione dei prodotti e/o agenti chimici in funzione della loro classe di pericolo e compatibilità, seguendo le indicazioni della scheda di sicurezza;
- Conservare i prodotti e/o agenti chimici nelle confezioni originali;
- Selezione dei prodotti chimici: verificare la possibilità di scegliere prodotti meno pericolosi o tecniche alternative.
- Modalità di stoccaggio, conservazione e smaltimento: in armadi chiusi, separando le sostanze per compatibilità e in bacini di contenimento (acidi separati da basi, separazione degli infiammabili, etichettatura di tutti i contenitori, anche per prodotti diluiti); portare all'esterno le bombole di gas, controllando periodicamente l'integrità di tutti i componenti; eliminare periodicamente i prodotti non più utilizzati, raccogliendo con cautela i rifiuti e avviandoli allo smaltimento secondo le norme specifiche.
- Uso delle cappe di aspirazione: l'aspirazione localizzata deve essere sempre prevista in ogni postazione dove si sviluppano gas, vapori o fumi; predisporre sistemi aspiranti anche nelle attività che producono polveri (esempio, lavorazione del legno); controllare periodicamente i sistemi di aspirazione e ventilazione artificiale effettuando le necessarie manutenzioni preventive e periodiche.



-Misure igieniche: divieto di fumare, bere e mangiare nelle aule speciali e nei laboratori; lavarsi le mani dopo ciascuna attività; indossare il camice nei laboratori; non conservare alimenti nei frigoriferi adibiti alla conservazione dei prodotti chimici.

-Segnaletica: evidenziare la presenza di prodotti chimici pericolosi e l'obbligo di utilizzo dei DPI; posizionare sulle porte il divieto di accesso al personale non autorizzato; segnalare i dispositivi di emergenza (estintori, vie di fuga, leva di intercettazione del gas, cassetta di pronto soccorso); verificare che le bombole dei gas riportino la colorazione identificativa prevista dalle norme.

-Gestione dell'emergenza: rendere disponibili in laboratorio appositi flaconi per il lavaggio degli occhi; disporre di kit per l'assorbimento di eventuali sversamenti, di sostanze neutralizzanti, di cassetta di pronto soccorso, di coperta antifiama (nel caso di bunsen); individuare la figura responsabile a cui fare riferimento ed indicarla (anche al personale di pulizia).

Istruzioni per i lavoratori

Non mettere un prodotto chimico mai in un contenitore diverso da quello originale perché:

- a) non è più possibile leggere le informazioni presenti sulla etichetta del prodotto;
- b) il nuovo contenitore potrebbe essere inadeguato a contenere il prodotto chimico;
- c) potrebbe essere ingerito perché scambiato per alimento;

Non miscelare i prodotti senza leggere le schede di sicurezza perché potrebbero avvenire reazioni pericolose;

Prima dell'uso leggere attentamente le indicazioni contenute sull'etichetta e sulla scheda di sicurezza che accompagnano i prodotti;

Lava accuratamente le mani con acqua e sapone neutro prima di mangiare, bere e fumare;

Durante l'uso di sostanze o preparati chimici è vietato fumare e consumare cibi;

Segnalare al preposto o datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo o malfunzionamento di attrezzature o DPI in dotazione;

Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.

Per quanto riguarda la Sorveglianza Sanitaria:

La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti viene svolta secondo i principi generali di cui all'articolo 41, ed è effettuata dal medico competente sulla base dei risultati della valutazione del rischio che gli sono trasmessi dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione. Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi per la salute con livelli di



esposizione superiore all'irilevante per la salute. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in funzione della valutazione del rischio. La sorveglianza sanitaria è effettuata con l'obiettivo di prevenire e scoprire tempestivamente effetti negativi per la salute, nonché prevenire effetti a lungo termine negativi per la salute e rischi di malattie croniche derivanti dall'esposizione. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:

- a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l'esposizione;
- b) periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria;
- c) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.

Il medico competente informa i lavoratori sul significato e sui risultati della sorveglianza sanitaria e rilascia copia degli accertamenti svolti. Il monitoraggio biologico è obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico. Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato. I risultati di tale monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al documento di valutazione dei rischi e comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore un'alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata ai rischi lavorativi il medico competente ne informa il lavoratore e, nel rispetto del segreto professionale, il datore di lavoro, che provvede a:

- a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi;
- b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;
- c) tenere conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio.

Relativa Formazione ed Informazione:

Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro ha programmato che i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti chimici siano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi provenienti dall'esposizione con particolare riguardo:

- a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati;



- b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l'identità degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti;
- c) formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro;
- d) ai dati contenuti nella scheda di sicurezza fornita dal fabbricante del prodotto.

Il datore di lavoro dovrà avere cura ad attivare questi interventi rivolti ai lavoratori esposti all'assunzione, in occasione del cambio di mansione, dell'assegnazione di una nuova attrezzatura di lavoro, dell'introduzione di interventi tecnici organizzativi o procedurali. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione devono rispettare quelli stabiliti dall'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stipulato il 21 dicembre 2011.

Procedure: Descrizione delle procedure operative da attuare.

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'ATTIVITÀ:

- Tutte le attività devono essere precedute da una valutazione tesa ad evitare l'impiego di agenti chimici pericolosi, sostituire gli stessi con ciò che lo è meno;
- In relazione al tipo di prodotto utilizzato consultare l'etichettatura (il significato dei simboli, le frasi di rischio ed i consigli di prudenza) e la scheda di sicurezza, al fine di predisporre e applicare le misure di sicurezza necessarie;
- Organizzare adeguatamente i luoghi di lavoro e predisporre metodi di lavoro appropriati; inoltre, sorvegliare le lavorazioni affinché non vi sia emissione nell'aria o che sia contenuta al massimo per mezzo di aspirazione localizzata;
- Attrezzare adeguatamente i lavoratori;
- Ridurre al minimo la durata e l'intensità dell'esposizione dei lavoratori;
- Ridurre al minimo la quantità dell'agente chimico da impiegare;
- Evitare di accumulare le sostanze o i prodotti in attesa di essere impiegati nel luogo di lavoro;
- Isolare, se tecnicamente fattibile le lavorazioni durante le quali si deve fare uso di agenti chimici, pericolosi (nocivi o tossici), provvedendo a segnalare l'area (anche con il segnale "vietato fumare") ed impedendo l'accesso alle persone non autorizzate;



- Utilizzare misure di protezione collettive (ad esempio: ventilatori, aspiratori e inumidimento dei materiali polverosi);
- Tutti i lavoratori addetti o comunque presenti devono essere adeguatamente informati, formati e, se necessario, addestrati sulle modalità di impiego e di deposito delle sostanze o dei preparati pericolosi, sui rischi per la salute connessi con il loro utilizzo, sulle attività di prevenzione da porre in essere e sulle procedure da adottare in caso di emergenza, anche di pronto soccorso.

DURANTE L'ATTIVITÀ:

- È fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro;
- È indispensabile indossare i dispositivi di protezione individuale (ad esempio: guanti, calzature, maschere per la protezione delle vie respiratorie, tute) da adottare in funzione degli specifici agenti chimici presenti;
- Conservare, manipolare e trasportare gli agenti chimici pericolosi secondo le istruzioni ricevute dal datore di lavoro;
- Verificare il livello di rischio, quando necessario, anche attraverso misurazioni ambientali al fine di un eventuale miglioramento delle procedure di tutela.

DOPO L'ATTIVITÀ:

- Prestare particolare attenzione alle modalità di smaltimento degli eventuali residui della lavorazione in particolare se si tratta di agenti cancerogeni/mutageni, per i quali è indispensabile utilizzare contenitori ermetici provvisti di inequivocabile etichettatura;
- Procedere alla pulizia dei dispositivi di protezione individuale (ad esempio: guanti, calzature) curando la conservazione, la pulizia e la manutenzione soprattutto in presenza di agenti chimici pericolosi;
- Eseguire la regolare e sistematica pulizia dei locali, delle attrezzature e degli impianti in particolar modo in presenza di agenti chimici pericolosi
- Tutti gli esposti devono seguire una scrupolosa igiene personale.

PRONTO SOCCORSO E MISURE DI EMERGENZA

- Nel caso di esposizioni non prevedibili o incidenti che possono comportare una esposizione anomala dei lavoratori rimuovere la causa dell'evento e informare i lavoratori e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- Evacuare, quando necessario, il luogo di lavoro;
- Fare accedere al luogo di lavoro solo il personale addetto, dotato dei dpi necessari;



- Predisporre misure di emergenza previste nel piano di emergenza nel caso di esposizioni ad agenti chimici oltre il livello basso per la sicurezza e irrilevante per la salute e ad agenti chimici cancerogeni/mutageni tra le quali le esercitazioni di sicurezza periodiche;
- Tenere a disposizione i mezzi di pronto soccorso;
- Utilizzare, quando previsti, i sistemi di allarme e di comunicazione per segnalare tempestivamente l'incidente o l'emergenza;
- Al verificarsi di situazioni di allergie, intossicazioni e affezioni riconducibili all'utilizzo di agenti chimici è necessario condurre l'interessato al più vicino centro di pronto soccorso.

VIII.R CANCEROGENO E MUTAGENO

Non sono presenti sostanze classificate come cancerogene e mutagene, pertanto tale rischio è assente.

VIII.S AMIANTO

L'immobile in oggetto non presenta manufatti sospetti di contenere amianto, pertanto tale rischio è assente.

VIII.T BIOLOGICO E FERITE DA TAGLIO E DA PUNTA NEL SETTORE OSPEDALIERO

- **Biologico**

Dall'analisi delle possibili fonti di pericolo biologico nei diversi ambienti di lavoro e delle vie di esposizione, emerge il seguente esito:

Mansione	Ambiente di lavoro	Agenti biologici potenzialmente presenti	Rischio
Impiegato amministrativo	Ufficio	Legionella – pneumophila – clostridium – Bacillus cereus – Microsporium – Clostridium tetani – Mycobacterium – Orthomyxoviridae	Basso

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'ATTIVITÀ

Il personale deve essere adeguatamente informato e formato sulla modalità di corretta esecuzione del lavoro e sulle attività di prevenzione da porre in essere.

DURANTE L'ATTIVITÀ

È fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro.

È indispensabile indossare l'equipaggiamento idoneo (stivali, guanti, etc.).

DOPO L'ATTIVITÀ



Tutti gli esposti devono seguire una scrupolosa igiene personale che deve comprendere anche il lavaggio delle mani, dei guanti, delle calzature e degli altri indumenti in soluzione disinfettante.

PRONTO SOCCORSO E MISURE DI EMERGENZA

In caso di allergia, intossicazione, infezione da agenti biologici è necessario condurre l'interessato al più vicino centro di Pronto Soccorso

Sorveglianza sanitaria

I lavoratori esposti ad agenti biologici sono sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo i principi generali di cui all'articolo 41. La citata sorveglianza comprende:

a) una visita medica preventiva effettuata prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l'esposizione, al fine di constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro

b) una visita medica periodica effettuata di norma una volta l'anno o con periodicità diversa stabilita dal medico competente, per controllare lo stato di salute del lavoratore

c) una visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata al rischio professionale o alle sue condizioni di salute.

Il datore di lavoro, su parere del medico competente, dispone le vaccinazioni ritenute necessarie (es. antiepatite, antitetanica) o l'allontanamento temporaneo del lavoratore.

La sorveglianza sanitaria viene effettuata dal medico sulla base del protocollo sanitario elaborato sulla base dei risultati della valutazione che gli sono trasmessi dal datore di lavoro e dal Servizio di prevenzione e protezione. Gli accertamenti preventivi, periodici sono riportati nel protocollo sanitario allegato al presente documento o custodito presso la sede operativa.

Le cartelle sanitarie e di rischio in cui sono riportati i dati della sorveglianza sanitaria di ciascun lavoratore sono custoditi presso lo studio del medico competente.

I giudizi di idoneità alla mansione specifica rilasciati dal medico competente per ciascun lavoratore sono conservati a cura del datore di lavoro presso la sede operativa.

Per i dettagli della valutazione si rimanda alle schede "Biologico" allegate al DVR.

VIII.U QUALITÀ DELL'ARIA

Tale rischio non è rilevante negli ambienti di lavoro oggetto del presente DVR.

VIII.V INCENDIO

In fase di sopralluogo si è proceduto con la verifica degli aspetti legati all'adozione di misure tecnico-organizzative che possono ridurre la probabilità dell'insorgenza di incendi, quali:

MISURE DI PREVENZIONE PER RIDURRE I PERICOLI DI INCENDIO CAUSATI DA MATERIALI E SOSTANZE INFIAMMABILI O COMBUSTIBILI

- rimozione o significativa riduzione dei materiali facilmente combustibili ed altamente infiammabili ad un quantitativo richiesto per la normale conduzione dell'attività;



- sostituzione dei materiali pericolosi con altri meno pericolosi;
immagazzinamento dei materiali infiammabili in locali realizzati con strutture resistenti al fuoco, e, dove praticabile, conservazione della scorta per l'uso giornaliero in contenitori appositi;
- rimozione o sostituzione dei materiali di rivestimento che favoriscono la propagazione dell'incendio;
- miglioramento del controllo del luogo di lavoro e provvedimenti per l'eliminazione dei rifiuti e degli scarti.

MISURE DI PREVENZIONE PER RIDURRE I PERICOLI DI INCENDIO CAUSATI DA SORGENTI DI CALORE

- controllo della conformità degli impianti elettrici alle normative tecniche vigenti;
- controllo relativo alla corretta manutenzione di apparecchiature elettriche e meccaniche;
- riparazione o sostituzione delle apparecchiature danneggiate;
- pulizia e riparazione dei condotti di ventilazione e canne fumarie;
- adozione, dove appropriato, di un sistema di permessi di lavoro da effettuarsi a fiamma libera nei confronti di addetti alla manutenzione ed appaltatori;
- identificazione delle aree dove è proibito fumare e regolamentazione sul fumo nelle altre aree;
- divieto dell'uso di fiamme libere nelle aree ad alto rischio.

MISURE DI PREVENZIONE PER RIDURRE LA PROBABILITA' DI INSORGENZA DEGLI INCENDI

A seguito della valutazione dei rischi sono state adottate una o più tra le seguenti misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi:

A) MISURE DI TIPO TECNICO:

- realizzazione di impianti elettrici realizzati a regola d'arte;
- messa a terra di impianti, strutture e masse metalliche, al fine di evitare la formazione di cariche elettrostatiche;
- realizzazione di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche conformemente alle regole dell'arte;
- ventilazione degli ambienti in presenza di vapori, gas o polveri infiammabili;
- adozione di dispositivi di sicurezza.

B) MISURE DI TIPO ORGANIZZATIVO-GESTIONALE:

- rispetto dell'ordine e della pulizia;
- controlli sulle misure di sicurezza;
- predisposizione di un regolamento interno sulle misure di sicurezza da osservare;
- informazione e formazione dei lavoratori.

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI PER IL DEPOSITO E L'UTILIZZO DI MATERIALI INFIAMMABILI E COMBUSTIBILI



Dove è possibile, occorre che il quantitativo dei materiali infiammabili o facilmente combustibili sia limitato a quello strettamente necessario per la normale conduzione dell'attività e tenuto lontano dalle vie di esodo.

I quantitativi in eccedenza devono essere depositati in appositi locali od aree destinate unicamente a tale scopo. Le sostanze infiammabili, quando possibile, dovrebbero essere sostituite con altre meno pericolose. Il deposito di materiali infiammabili deve essere realizzato in luogo isolato o in locale separato dal restante tramite strutture resistenti al fuoco e vani di comunicazione muniti di porte resistenti al fuoco.

I lavoratori che manipolano sostanze infiammabili o chimiche pericolose devono essere adeguatamente addestrati sulle misure di sicurezza da osservare e utilizzare i prodotti secondo le indicazioni fornite dal fabbricante e contenute nella scheda di sicurezza.

I lavoratori devono essere anche a conoscenza delle proprietà delle sostanze e delle circostanze che possono incrementare il rischio di incendio. I materiali di pulizia, se combustibili, devono essere tenuti in appositi ripostigli o locali.

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI ED ATTREZZATURE ELETTRICHE

I lavoratori devono ricevere istruzioni sul corretto uso delle attrezzature e degli impianti elettrici.

Nel caso debba provvedersi ad una alimentazione provvisoria di una apparecchiatura elettrica, il cavo elettrico deve avere la lunghezza strettamente necessaria ed essere posizionato in modo da evitare possibili danneggiamenti.

Le riparazioni elettriche devono essere effettuate da personale competente e qualificato.

La valutazione ha dato il seguente esito:

Area	Esito Valutazione
Ufficio	Rischio Basso
Portierato	Rischio Basso
Magazzino/Deposito	Rischio Basso
Alloggi	Rischio Basso
Spazi comuni utilizzati dagli studenti	Rischio Medio

Per i dettagli della valutazione si rimanda alle schede di valutazione "Aree Omogenee Rischio Incendio" allegate al documento.

Il censimento e la gestione degli impianti e delle attrezzature antincendio è riportata nel registro antincendio.

Inoltre si sottolinea infine che il pensionato oggetto di valutazione è dotato di Certificato di Prevenzione Incendi censito con il numero di fascicolo 53806 presso il Comando Provinciale dei Vigli del Fuoco.



VIII.W ESPLOSIONE

Dall'analisi degli ambienti di lavoro risulta la seguenti aree a rischio esplosione:

AREA	Elementi di rischio potenziale	Mansioni esposte	Classificazione (Titolo XI D.Lgs. 81/08)	Livello di Rischio		
				P	D	R
Locale Tecnici	Possibile presenza di GPL		Zone 2	1	3	3

VIII.X ELETTRICO

Dall'analisi degli impianti e delle apparecchiature presenti nell'immobile in oggetto, emerge il seguente esito:

	Impiegati ufficio			Manutentore		
	P	D	R	P	D	R
Rischio da contatti elettrici diretti	1	4	4			0
Rischio da contatti elettrici indiretti	1	4	4			0
Rischio di innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni	1	4	4			0
Rischio di innesco di esplosioni	1	4	4			0
Rischio di fulminazione diretta ed indiretta	1	4	4			0
Rischio da sovratensioni	1	4	4			0
Rischi associati a condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili	1	4	4			0
Rischi derivanti a possibili interferenze con altre attività	1	4	4			0
Rischi connessi con le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro	1	4	4			0
Rischi altri rischi connessi con le condizioni di esercizio prevedibili.	1	4	4			0

Divieti per i lavoratori

- E' vietato effettuare qualsiasi riparazione o intervento su impianti elettrici, quadri elettrici o apparecchiature prima di aver tolto l'alimentazione elettrica.
- E' vietato al personale non autorizzato, operare su quadri elettrici e/o parti dell'impianto elettrico.
- Richiedere sempre, in caso di guasto o malfunzionamento, l'intervento del personale qualificato.



- Per alcuni interventi in situazioni particolari ove la continuità dell'erogazione di energia sia ritenuta fondamentale per la sicurezza, il personale addetto qualificato deve essere autorizzato a operare in presenza di tensione dal responsabile, indossando comunque i necessari mezzi di protezione.
- E' vietato l'uso di adattatori di spine-prese, cavi volanti di prolunga, prese multiple non fisse in modo stabile, in quanto causa di possibili contatti diretti accidentali.
- L'uso di prese multiple derivate da un'unica presa elettrica a muro, può provocare sovraccarichi all'impianto elettrico, il suo surriscaldamento e possibili cortocircuiti.
- E' vietato disinserire la spina elettrica dalla presa di corrente tirando il cavo di alimentazione.
- Quando possibile dopo l'utilizzo, le apparecchiature devono essere scollegate dalla rete elettrica.
- E' vietato operare su apparecchiature elettriche con le mani bagnate.
- E' vietato estinguere incendi utilizzando acqua o schiume a base acquosa quando questi interessino impianti o apparecchiature elettriche in tensione.

Istruzioni per gli addetti

PRIMA DELL'ATTIVITÀ:

- Verificare che non esistano elementi della rete di distribuzione dell'energia elettrica che possano costituire pericolo per le lavorazioni e viceversa. Se del caso, devono essere presi immediati contatti con l'Ente esercente la rete al fine di individuare e applicare le misure di sicurezza necessarie (es. segnalazioni, delimitazioni, sbarramenti etc.) prima dell'inizio delle lavorazioni;
- Le strutture metalliche dei baraccamenti e delle opere provvisorie, i recipienti e gli apparecchi metallici di notevoli dimensioni situati all'aperto devono essere collegati elettricamente a terra in modo da garantire la dispersione delle scariche atmosferiche, a meno che non risultino autoprotette dai risultati della relazione di calcolo di probabilità prevista dalla normativa vigente;
- Gli impianti elettrici, di messa a terra ed i dispositivi contro le scariche atmosferiche, quando necessari, devono essere progettati osservando le norme dei regolamenti di prevenzione e quelle di buona tecnica riconosciute. Gli impianti sono realizzati, mantenuti e riparati da ditte e/o persone qualificate. La dichiarazione di conformità degli impianti (con gli allegati), la richiesta di omologazione dell'impianto di terra e dei dispositivi contro le scariche atmosferiche sono conservate in cantiere;
- Prima dell'utilizzo è necessario effettuare una verifica visiva e strumentale delle condizioni di idoneità delle diverse parti degli impianti e dei singoli dispositivi di sicurezza.

DURANTE L'ATTIVITÀ:



- Tutto il personale non espressamente addetto deve evitare di intervenire su impianti o parti di impianto sotto tensione;
- Qualora si presenti una anomalia nell'impianto elettrico è necessario segnalarla immediatamente al responsabile del cantiere;
- Il personale non deve compiere, di propria iniziativa, riparazioni o sostituzioni di parti di impianto elettrico;
- Disporre con cura i conduttori elettrici, evitando che intralcino i passaggi, che corrano per terra o che possano comunque essere danneggiati;
- Verificare sempre l'integrità degli isolamenti prima di impiegare conduttori elettrici per allacciamenti di macchine od utensili;
- L'allacciamento al quadro di utensili, macchine, etc., deve avvenire sulle prese a spina appositamente predisposte;
- Non inserire o disinserire macchine o utensili su prese in tensione;
- Prima di effettuare l'allacciamento verificare che gli interruttori di manovra della apparecchiatura e quello posto a monte della presa siano "aperti" (macchina ferma e tolta tensione alla presa);
- Se la macchina o l'utensile, allacciati e messi in moto, non funzionano o provocano l'intervento di una protezione elettrica (valvola, interruttore automatico o differenziale) è necessario che l'addetto provveda ad informare immediatamente il responsabile del cantiere senza cercare di risolvere il problema autonomamente.

Primo soccorso e misure di emergenza

- Il corpo umano al passaggio della corrente si riscalda fortemente: ne risultano scottature esterne o interne, talvolta gravi o addirittura mortali;
- L'elettricità altresì produce frequentemente altri effetti: sul cuore (fibrillazioni); sui muscoli (crampi la cui intensità può essere tanto elevata da provocare slogature di articolazioni e rotture di ossa); sul sistema nervoso (paralisi);
- Gli effetti sono diversi a seconda della qualità e della quantità dell'energia elettrica trasmessa;
- Nel caso in cui l'infortunato resti in contatto con un conduttore a bassa tensione non disattivabile che sia facilmente spostabile, è necessario che quest'ultimo venga allontanato con un supporto in materiale isolante (non con le mani!), ad es. con una tavola di legno ben asciutta, eseguendo un movimento rapido e preciso. Se il suolo è bagnato occorre che il soccorritore si isoli anche da terra ad es. mettendo sotto i piedi una tavola di legno asciutta;



- Se non è possibile rimuovere il conduttore è necessario spostare l'infortunato. In questo caso il soccorritore deve:

- Controllare che il suo corpo (piedi compresi) siano isolati da terra (suolo o parti di costruzioni o di impalcature o di macchinari bagnati o metallici);
- Isolare bene le mani anche con mezzi di fortuna (es.: maniche della giacca);
- Prendere l'infortunato per gli abiti evitando il contatto con parti umide (es.: sotto le ascelle), possibilmente con una mano sola;
- Allontanare l'infortunato con una manovra rapida e precisa;
- Dopo aver isolato l'infortunato è indispensabile ricorrere d'urgenza al pronto soccorso più vicino.

VIII.Y RISCHI PARTICOLARI

a) Rischi Psicosociali: Rischio Stress Lavoro-Correlato

Per la valutazione sono state prese in considerazione le seguenti macro-mansioni:

MACRO MANSIONE	MANSIONI CORRELATE
Impiegato amministrativo	L'impiegato amministrativo svolge attività lavorativa di diretta ed immediata collaborazione con il responsabile amministrativo, coadiuvandolo nelle attività e sostituendolo in caso di assenza. Svolge lavori di contabilità generale; ha competenza diretta della tenuta dell'archivio e del protocollo; utilizza strumenti informatici sempre ed eventualmente per non più di quattro ore al giorno.
Collaboratore/Operatore	Il lavoro è soprattutto di natura amministrativa ed include il controllo dei movimenti delle risorse produttive e la loro registrazione principalmente tramite PC. Le sue mansioni possono comprendere: battitura di testi e immissione di dati al computer utilizzando programmi di videoscrittura, calcolo e altri programmi specifici; utilizzo di macchine fotocopiatrici, telefono, fax, posta elettronica.
Lavoratore Emergenza Palermo (ex PIP)	Svolge attività di portiere. Svolge determinate mansioni legate alla vigilanza e al controllo dello stabile; quindi, custodisce edifici, vigila sugli accessi, previene l'ingresso di persone indesiderate, garantisce il rispetto dei regolamenti segnalando eventuali trasgressioni; svolge attività di portierato. Il compito più rilevante è quello della sorveglianza e la custodia dell'ingresso per cui esso lavora.

Per ogni macro-mansione si è proceduto quindi all'effettuazione della **valutazione preliminare** che indaga le tre aree di indicatori:

- AZIENDALI, EVENTI SENTINELLA (10 indicatori);



- CONTESTO DEL LAVORO (6 indicatori);
- CONTENUTO DEL LAVORO (4 indicatori).

A seguito della valutazione preliminare è stato individuato un LIVELLO DI RISCHIO MEDIO per tutte le macro-mansioni:

MACRO MANSIONE	LIVELLO DI RISCHIO
Impiegato amministrativo	MEDIO
Collaboratore	MEDIO

Per i dettagli si rimanda alla check list "Stress Lavoro Correlato" allegata al documento.

b) Rischi Psicosociali: Mobbing

Presso la bacheca dell'immobile oggetto di valutazione sono affissi opuscoli informativi sul tema.

c) Rischi Connessi alle lavoratrici in stato di gravidanza e allattamento

Nella "scheda mansione" è valutata la compatibilità della mansione con lo stato di gravidanza e allattamento.

d) Rischi Connessi alle differenze di genere, di età, alla provenienza da altri paesi, alle differenti tipologie contrattuali

Tali rischi sono stati opportunamente considerati nella "scheda mansione" allegata.

e) Lavoro Notturno

Non sono presenti lavoratori che svolgono lavoro notturno, come definito dal D.Lgs. 66/03.

f) Lavoro Isolato

Non sono presenti lavoratori che svolgono lavoro isolato.

Misure preventive e protettive attuate per ridurre il Rischio Stress da lavoro

Per mettere in atto un percorso di riduzione del rischio e miglioramento continuo, l'organizzazione utilizza la valutazione dello stress come base per la condivisione (discussione e comunicazione) dei risultati utili per la gestione del rischio, ma anche per la (ri)progettazione dei fattori organizzativi di disagio.

La prevenzione, l'eliminazione o la riduzione dei problemi di stress da lavoro-correlato può comportare l'adozione di misure che possono essere collettive, individuali o di entrambi i tipi ed introdotte sotto forma di specifiche misure mirate a fattori di stress individuati.

La responsabilità di stabilire le misure adeguate da adottare spetta al datore di lavoro che integra la politica aziendale con la partecipazione e la collaborazione del gruppo ed individua le misure di prevenzione e può adottare un codice di condotta aziendale.

Gli interventi per la riduzione dei rischi, già programmati con la valutazione degli indicatori oggettivi, si integrano con le misure derivanti dalla valutazione degli indicatori soggettivi tra i quali:



- la formazione dei dirigenti e dei lavoratori per migliorare la loro consapevolezza e la loro comprensione nei confronti dello stress, delle sue possibili cause e del modo in cui affrontarlo, e/o per adattarsi al cambiamento;
- l'informazione e la consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti, in conformità alla legislazione europea e nazionale, ai contratti collettivi e alle prassi;
- la sorveglianza sanitaria come misura di prevenzione secondaria quando si evidenzia un rischio residuo non basso che non può essere ridotto con interventi sull'organizzazione del lavoro.

La valutazione dello stress lavoro da correlato dovrebbe prevedere una fase di monitoraggio del miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori già in fase di pianificazione.

Questo livello di monitoraggio può prevedere l'analisi periodica degli indicatori oggettivi e degli indicatori di salute attraverso la verifica con medico competente o specialisti designati ed il livello di attuazione delle misure di prevenzione identificate per la riduzione del rischio.

L'importanza della sorveglianza sanitaria

Nell'ambito delle disposizioni normative vigenti non esiste una previsione esplicita di obbligo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti al rischio stress lavoro-correlato. La sorveglianza sanitaria, tuttavia, può essere legittimamente attuata come misura di prevenzione secondaria, quando la valutazione dei rischi ne evidenzia la necessità, in quanto il rischio stress lavoro-correlato rientra tra i "casi previsti dalla normativa vigente" (art. 41, comma 1, lettera a) per i quali la normativa stabilisce in maniera specifica obblighi di valutazione, gestione e prevenzione (art. 28, comma 1).

La sorveglianza sanitaria rappresenta anche un'occasione per rilevare elementi soggettivi di percezione del rischio, che in qualunque contesto possono essere utilizzati ai fini della valutazione e dell'individuazione degli interventi di eliminazione o riduzione del rischio. Quando, quindi, si deve attuare la sorveglianza sanitaria? In tutti i casi in cui si evidenzia un rischio residuo non basso che non può essere ridotto con interventi sull'organizzazione del lavoro. Al di sotto di tale soglia sono comunque sempre possibili le visite mediche a richiesta del lavoratore (art. 41, comma 1 lettera b e comma 2 lettera c). Inoltre possono essere attuati interventi di promozione della salute (art. 25, comma 1 lettera a).

Come per le altre tipologie di rischio, la sorveglianza sanitaria comprende:

- 1) visita medica
- 2) accertamenti sanitari
- 3) emissione del giudizio di idoneità alla mansione specifica

Al momento della visita medica deve essere rivolta particolare attenzione alla raccolta dei dati anamnestici mirati ad indagare eventuali disturbi e/o patologie della sfera neuropsichica e psicosomatica. Nell'ambito dell'anamnesi lavorativa occorre indagare lo stato di



soddisfazione/insoddisfazione per il proprio lavoro, la presenza/assenza di conflittualità con i colleghi e/o superiori, le assenze effettuate (aspettative, malattie, infortuni subiti), l'eventuale richiesta di trasferimenti e/o mobilità, le percezioni soggettive inerenti il clima organizzativo.

Da valutare attentamente la segnalazione di manifestazione di sintomi che possono essere indice dell'insorgenza di problemi di stress lavoro-correlati e di malattie che, pur essendo diffuse in tutta la popolazione, possono trovare nello stress lavoro-correlato un fattore aggravante.

Formazione ed Informazione

[Informazione e formazione dei lavoratori esposti]

La formazione e l'informazione dei lavoratori esposti al rischio specifico viene svolta secondo i principi generali di cui agli articoli 36 e 37:

- a) al momento della costituzione del rapporto di lavoro;
- b) al momento del trasferimento o cambio di mansione;
- c) al momento dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro, di nuove sostanze o preparati chimici nel ciclo lavorativo.

La formazione e l'informazione dei lavoratori esposti viene effettuata dal datore di lavoro secondo le indicazioni della normativa vigente e sulla base dei risultati della valutazione dei rischi, trasmessi dal Servizio di prevenzione e protezione e dal medico competente. In relazione a questo rischio specifico i lavoratori dovranno ricevere un'adeguata formazione, informazione e istruzioni con particolare riguardo a:

- a) alle misure adottate per la protezione dal rischio;
- b) alle procedure di lavoro per ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione;
- c) all'organizzazione del lavoro;

L'informazione e la formazione di cui sopra sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione, e ripetute, con frequenza almeno triennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.

I verbali di avvenuta formazione e informazione dei lavoratori sono conservati presso la sede operativa

VIII.Z ALCOLEMIA E TOSSICODIPENDENZE

I profili mansionistici per i quali vige il divieto di assunzione di alcol e sostanze stupefacenti e psicotrope sono individuati nella "scheda mansione".



VIII.AA FUMO PASSIVO

Presso l'immobile oggetto di valutazione sono affissi gli idonei cartelli indicanti il "divieto di fumo" ed è identificato il responsabile alla vigilanza del rispetto del divieto.

VIII.BB SPAZI CONFINATI

La valutazione non ha evidenziato la presenza di ambienti classificabili come "spazi confinati".

VIII.CC CARICO VOCALE (DISFONIA)

Non sono presenti mansioni a rischio.

VIII.DD RISCHI DERIVANTI DA CAUSE ESTERNE

a) Rischi di tipo ambientale (terremoti, alluvioni, esondazioni ...)

Tali rischi sono stati opportunamente considerati nel Piano di Emergenza.

b) Rischi di tipo sociale (aggressioni, violenze, rapine ...)

L'esito della valutazione è riportato nelle "schede mansione" allegate al DVR.

c) Rischi legati alla vicinanza di impianti ad alto rischio ("incidente rilevante" legge Seveso)

Non sono presenti nelle vicinanze impianti a rischio incidente rilevante.

IX. INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Sulla base degli esiti della valutazione dei rischi, il Datore di Lavoro elabora il Piano delle Misure di Miglioramento (PMM) contenente le misure di prevenzione e protezione da attuare. Le misure di prevenzione possono essere classificate in misure di tipo organizzativo, procedurale e tecnico.

Le misure organizzative sono riconducibili principalmente all'Informazione, Formazione, Addestramento ed alla Sorveglianza Sanitaria del personale.

L'informazione è fornita a tutto il personale ed il suo contenuto è conforme a quanto dettato dall'art. 36 comma 1 e 2 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.. Il materiale didattico utilizzato può essere costituito da slide, opuscoli e libretti informativi.

Ove l'informazione riguardi lavoratori provenienti da altri Paesi, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

La formazione è tenuta al momento dell'assunzione ed è periodicamente ripetuta:

- in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi;
- in occasione di trasferimento o cambiamento di mansione;
- in seguito all'introduzione di nuove attrezzature, di nuove tecnologie, di nuove sostanze o preparati pericolosi.



A tale proposito il Datore di lavoro redige il Programma di Info-formazione annuale da presentare in occasione della riunione periodica annuale (art. 35 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) presieduta da:

- Datore di Lavoro;
- Medico Competente;
- RSPP;
- RLS.

La formazione è fornita a tutto il personale con particolare attenzione alle esigenze specifiche delle varie mansioni ed è conforme all'Accordo del 21 dicembre 2011 *"Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37"*. La valutazione degli apprendimenti avviene mediante test di verifica delle conoscenze acquisite.

L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

La Sorveglianza Sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente. Tale controllo è suddiviso in accertamenti preventivi e periodici, effettuati dal Medico Competente in funzione della Valutazione dei Rischi. Il Datore di Lavoro assicura al Medico Competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia.

Gli accertamenti valutano l'idoneità dei lavoratori allo svolgimento di mansioni specifiche. Il Medico Competente è chiamato ad esprimere un giudizio d'idoneità su ogni lavoratore relativamente alla mansione assegnatagli, quindi comunica il suo parere professionale al Datore di Lavoro, tramite il "giudizio di idoneità" al lavoro. In caso contrario, il Medico Competente esprimerà un "giudizio di inidoneità" al lavoro.

Affinché il Medico Competente possa redigere il Protocollo Sanitario, il Datore di Lavoro gli fornisce i seguenti dati:

- elenco dipendenti con mansioni assegnate;
- valutazione dei rischi per mansione.

Sulla base dell'esame clinico e degli eventuali esami integrativi il Medico Competente compila la "cartella sanitaria e di rischio" per ogni lavoratore visitato, secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., provvedendo altresì ad inviare al Datore di Lavoro il "giudizio di idoneità al lavoro" con eventuali limitazioni e la periodicità delle visite per ogni lavoratore. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea sono precisati i limiti temporali di validità. Comunque, il Medico Competente informa per iscritto sul tipo di giudizio emesso, il datore di lavoro ed il lavoratore interessato. Qualora il Medico Competente dia "inidoneità" alla mansione specifica, il Datore di Lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute. Il Medico Competente inoltre invia al datore di lavoro la relazione annuale contenente il riepilogo anonimo dei giudizi di idoneità.

Le misure di tipo procedurale intervengono sulle modalità di gestione delle attività lavorative attraverso l'elaborazione di istruzioni operative, regolamenti, procedure.



Le misure tecniche comprendono tutti gli interventi sugli impianti, tecnologie, prodotti e ambiente di lavoro in generale

Se, dopo aver applicato le misure organizzative, procedurali e tecniche, permane del rischio residuo, si adottano le misure di protezione collettiva e individuale.

Gli interventi sono programmati in funzione dello specifico livello di rischio ed in considerazione delle tempistiche di realizzabilità.

Il Piano delle Misure di Miglioramento è allegato al DVR.

Inoltre, nelle schede mansione, per ogni rischio associato alla mansione sono riportate le relative misure di riduzione.

X. GESTIONE DELLE EMERGENZE

I possibili scenari di emergenza sono valutati e gestiti attraverso il Piano di Emergenza allegato al documento. Il Datore di Lavoro ha provveduto alla composizione della squadra di emergenza formata dagli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, evacuazione e di primo soccorso (i nominativi sono riportati nell'allegato "squadra di emergenza").

XI. GESTIONE DELLE DITTE ESTERNE

Le ditte esterne sono gestite in conformità a quanto disposto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08, per approfondimenti si rimanda alle linee guida allegate al documento.

I DUVRI relativi alle ditte appaltatrici operanti presso l'immobile dell'AC sono allegati al DVR.

XII. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Presso l'immobile oggetto di valutazione non sono presenti dispositivi di protezione personali (DPI).



XIV. ALLEGATI

[ALLEGATO 01: ELENCO LAVORATORI](#)

[ALLEGATO 02: SQUADRA DI EMERGENZA](#)

[ALLEGATO 03: CHECK LIST AMBIENTI DI LAVORO](#)

[ALLEGATO 04: CHECK LIST ATTREZZATURE DI LAVORO](#)

[ALLEGATO 05: SCHEDE MANSIONE](#)

[ALLEGATO 06: NIOSH SNOOK-CIRIELLO](#)

[ALLEGATO 07: CHECK LIST VDT](#)

[ALLEGATO 08: CHECK LIST ERGONOMIA](#)

[ALLEGATO 09: BIOLOGICO](#)

[ALLEGATO 10: CHECK LIST AREE OMOGENEE RISCHIO INCENDIO](#)

[ALLEGATO 11: CHECK LIST STRESS LAVORO CORRELATO](#)

[ALLEGATO 12: PIANO DELLE MISURE DI MIGLIORAMENTO](#)

[ALLEGATO 13: LINEE GUIDA DUVRI](#)